

Risposta n. 391/2023

OGGETTO: Affrancamento quote di OICR ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, cittadino italiano, dichiara che dal 19XX risiede fiscalmente nel Regno Unito ed ha proceduto a cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente, iscrivendosi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

L'*Istante* ha sottoscritto un contratto di locazione di immobile sito in Italia, con decorrenza dal 2023, con l'intenzione di risiedervi stabilmente.

A seguito di tale trasferimento, cancellandosi dall'AIRE, considerato che trascorrerà in Italia la maggior parte del periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) risulterà fiscalmente residente in Italia già a partire da gennaio 2023.

L'*Istante* afferma di essere sottoscrittore delle quote del "*sub-fund*" (*ALFA*, di seguito "*sub-fund*"), di un fondo di investimento alternativo con sede a Malta (*ALFA SICAV*, di seguito "*FIA*").

In particolare, il *FIA* è costituito nella forma di società di investimento a capitale variabile (*SICAV*) autogestita, con status di *Alternative Investment Fund Manager* (*AIFM*) ai sensi delle disposizioni della direttiva 2011/61/EU (direttiva *AIFM*), che agisce a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Malta Financial Services Authority (*MFSA*).

Le quote del "*sub-fund*" sono da sempre detenute direttamente, senza l'intervento di intermediari, dall'*Istante*, che al 31 dicembre 2022 risultava in possesso di un totale di XXX quote.

Da un punto di vista fiscale, trattandosi di un fondo estero, il regime fiscale dei redditi realizzati in sede di rimborso o cessione e dei proventi percepiti in costanza di partecipazione sarà quello previsto dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Nel caso di specie, non essendovi alcun intermediario residente tenuto ad applicare le ritenute, come chiarito nella circolare 4 giugno 2013, n. 19/E (paragrafo 3) e nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E del (paragrafo 3), si applica la previsione di cui all'articolo 18 del Tuir in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale.

Pertanto, a seguito del trasferimento della residenza in Italia, la fiscalità dei proventi e delle perdite derivanti dall'investimento verrà gestita direttamente dall'*Istante* in dichiarazione.

Ciò premesso, l'*Istante* chiede se può esercitare l'opzione per l'"affrancamento" dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

In particolare, chiede se, pur diventando fiscalmente residente in Italia solo a partire dal 1° gennaio 2023, essendo già in possesso delle quote del "*sub-fund*" al 31 dicembre 2022 possa esercitare l'opzione per l'affrancamento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che le disposizioni dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge di bilancio 2023 sono applicabili anche nel caso in cui un soggetto, pur non essendo fiscalmente residente in Italia alla data del 31 dicembre 2022, sia residente alla data in cui il reddito sarà effettivamente percepito, in quanto il cambio di residenza comporta la tassazione in Italia dell'intero reddito, indipendentemente dal periodo di maturazione.

Al riguardo, l'*Istante* rappresenta che la finalità della citata disposizione è quella di anticipare il momento di pagamento delle imposte sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2022, mediante l'introduzione di una "finzione di realizzo" dei predetti redditi.

In applicazione delle regole di determinazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad un OICR, in caso di cambio di residenza intervenuto in costanza di

partecipazione, i proventi che l'*Istante* riceverà per effetto della cessione o del rimborso delle quote detenute saranno interamente tassabili in Italia.

Pertanto, l'*Istante* ritiene che la "*finzione di realizzo*" dei redditi prevista dalla norma sull'affrancamento dovrebbe poter valere anche nei suoi confronti, tenuto conto che, per effetto del cambio di residenza, nel momento in cui tali redditi saranno percepiti, gli stessi saranno tassati in Italia.

Tale conclusione sarebbe indirettamente confermata anche dalla circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E che, seppur con riferimento alla rideterminazione del valore o costo di acquisto delle quote o azioni possedute in società italiane da soggetti non residenti ha chiarito che *«con particolare riferimento ai non residenti, rientrano tra i soggetti destinatari della disposizione in argomento quelli che realizzano redditi diversi di natura finanziaria imponibili nel territorio dello Stato. Pertanto, sono esclusi - oltre che i soggetti che realizzano plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati (cfr. art. 20, comma 1, lettera f), n.1), del Tuir) - quelli per i quali le plusvalenze non sono imponibili per effetto di apposite previsioni contenute nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito»*.

Dalla lettura di tale documento di prassi sembrerebbe trarsi il principio che ciò che conta ai fini della possibilità di esercitare l'opzione per l'affrancamento, sia l'imponibilità del reddito in Italia al momento del realizzo dello stesso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si precisa che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E), pertanto, il presente parere viene reso nel presupposto assunto acriticamente che il contribuente sia residente in Italia nel periodo d'imposta 2023.

Il comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che *«I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione»*.

Ai sensi della citata disposizione, pertanto, è possibile considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

Condizione necessaria per poter esercitare l'opzione è il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022.

Il successivo comma 113 dispone che *«In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata*

nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione».

Ciò posto, tenuto conto che, alla data del 31 dicembre 2022, l'Istante, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del "sub-fund" e che al momento del realizzo i predetti redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d'imposta 2023, si ritiene che possa esercitare l'opzione prevista dal comma 112, secondo le modalità di cui al successivo comma 113.

Pertanto, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, il contribuente dovrà esercitare l'opzione presentando la dichiarazione del Redditi Persone Fisiche 2023 (relativa al periodo d'imposta 2022) per compilare il Quadro RM - sezione XIX e versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e delle qualificazioni effettate dal contribuente, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza di interpello in quanto non oggetto di valutazione in questa sede e nel presupposto della loro veridicità e correttezza.

**LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)**